

Legge regionale 29 aprile 2013, n. 6.

Disposizioni regionali in materia agricola.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Aiuti per la copertura dei costi sostenuti dai consorzi di difesa delle colture agrarie per la stipula di polizze assicurative agevolate contro le avversità atmosferiche)

1. La Regione istituisce un aiuto, nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), finalizzato alla copertura degli interessi bancari sostenuti dai consorzi di difesa delle colture agrarie che hanno stipulato in nome e per conto dei propri soci delle polizze assicurative agevolate contro le avversità atmosferiche, a garanzia dei contributi statali previsti dalla normativa vigente, per i premi delle annualità 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.

2. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione le disposizioni attuative.

Art. 2.

(Iniziative per rafforzare il sistema di garanzia dedicato al settore della produzione primaria)

1. Al fine di agevolare il consolidamento e lo sviluppo delle piccole e medie imprese agricole ed il loro accesso al mercato dei capitali, la Regione promuove interventi di rafforzamento del sistema di garanzia dedicato al settore della produzione primaria.

2. La Regione, per i fini di cui al comma 1, interviene a sostegno delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) composti in misura prevalente da imprenditori di cui all'articolo 2135 del codice civile, concedendo prestiti quindicennali da rimborsare alla scadenza in un'unica soluzione per un importo pari al valore nominale, decurtato delle somme eventualmente utilizzate a copertura delle perdite per interventi in garanzia a favore delle imprese socie e incrementato degli interessi.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento.

Art. 3.

(Trebbiatura e sgranatura meccanica)

1. Per l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose, di cui al regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 (Disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose) ed al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose), non è richiesta alcuna licenza.

Art. 4.

(Gestione delle risorse pastorali pubbliche)

1. Per la conservazione e la salvaguardia dei pascoli montani e delle malghe di proprietà pubblica, le procedure per l'affitto e le condizioni contrattuali e gestionali generali rispettano la legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), la legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina

dell'affitto di fondi rustici) e le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente.

Art. 5.

(Modifiche dell'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63)

1. Al comma quinto dell'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), come aggiunto dall'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 1984, n. 24, la parola: "istituzioni" è sostituita dalla seguente: "enti".

2. Il comma sesto dell'articolo 47 della l.r. 63/1978, come aggiunto dall'articolo 8 della l.r. 24/1984, è sostituito dal seguente:

"6. Lo Statuto di tali enti, tra l'altro, prevede:

a) la maggioranza negli organi collegiali dei rappresentati di enti pubblici, nel caso figurino anche privati tra i partecipanti;

b) il presidente eletto tra i rappresentanti designati dagli enti pubblici e dalla Regione;

c) il collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale composto da tre membri designati dai partecipanti; il presidente del collegio è il membro designato dall'ente che versa l'eventuale quota maggioritaria;

d) un numero di rappresentanti negli organi collegiali rapportato alle eventuali quote di partecipazione finanziaria con l'osservanza, comunque, di quanto previsto alla lettera a).".

3. Il comma settimo dell'articolo 47 della l.r. 63/1978, come aggiunto dall'articolo 8 della l.r. 24/1984, è sostituito dal seguente:

"7. Gli enti devono essere costituiti con atto pubblico, avere personalità giuridica e possedere i requisiti organizzativi, tecnici e scientifici necessari per l'espletamento della ricerca applicata.".

4. Il comma nono dell'articolo 47 della l.r. 63/1978, come aggiunto dall'articolo 8 della l.r. 24/1984, è sostituito dal seguente:

"9. L'intervento finanziario della Regione è determinato annualmente con la legge di bilancio regionale, tenuto conto:

a) del bilancio preventivo e del programma di attività e ricerca;

b) del bilancio consuntivo e del programma di attività e ricerca relativo all'anno precedente;

c) delle eventuali quote di partecipazione finanziaria degli altri partecipanti.".

Art. 6.

(Modifiche della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39)

1. Il comma primo dell'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli), come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, in applicazione dell'articolo 77, primo comma, lettera d) e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), istituisce un sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio delle uve, dei mosti e dei vini, per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, che favorisce un coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle province ed ai comuni.".

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 39/1980, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 21, è sostituito dal seguente:

"1. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti ed in applicazione del disposto di cui agli articoli 4 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, le province istituiscono il Servizio antisofisticazioni vinicole (SAV) e demandano allo stesso le

funzioni previste dagli articoli 5, 10 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di polizia locale).".

Art. 7.

(Modifiche della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), è aggiunto il seguente:

"5 bis. Le modifiche dei relativi statuti sono inviati alla Giunta regionale che, verificata la conformità con le disposizioni della presente legge, le approva e ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 51 della l.r. 21/1999, è inserito il seguente:

"4 bis. Al fine di favorire il riordino irriguo, anche attraverso l'accorpamento dei comprensori di irrigazione esistenti, e la realizzazione di grandi opere irrigue infrastrutturali sovracomprensoriali possono costituirsi organismi di coordinamento tra gli enti gestori dei comprensori di irrigazione delimitati ai sensi dell'articolo 44."

Art. 8.

(Analisi delle ricadute economiche e sociali nel settore agricolo della normativa regionale)

1. La Giunta regionale, prima dell'approvazione di disegni di legge o di atti amministrativi, individua le fattispecie per le quali è necessario operare un'analisi delle ricadute economiche e sociali nel settore agricolo.

Art. 9

(Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie)

1. Al Settore fitosanitario regionale compete, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) di:

a) istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie pericolose e diffusibili prescrivendo le misure fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;

b) ingiungere l'estirpazione di piante che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette all'estirpazione;

c) vietare temporaneamente, in tutto il territorio della Regione o in parte di esso, la messa a dimora di piante appartenenti a specie che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria;

d) prescrivere le misure fitosanitarie necessarie, ivi compresi i trattamenti obbligatori, la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia.

2. I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati al riguardo dal Settore fitosanitario regionale sono puniti con sanzione amministrativa pari a 0,3 euro per metro quadrato di superficie. La sanzione pecuniaria non può in ogni caso essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque violi gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal Settore fitosanitario regionale è punito con sanzione amministrativa da 200,00 a 1.200,00 euro.

3. Oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, gli organi di vigilanza dispongono l'esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste al comma 1 ponendo a carico del trasgressore le relative spese. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta a carico del trasgressore la sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo.

4. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata ai competenti uffici della Regione e agli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono destinati alla realizzazione degli interventi necessari all'attuazione delle misure di emergenza di cui al comma 1.

5. L'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dal Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale).

6. Specifici compiti relativi all'attuazione delle misure di emergenza di cui al comma 1 possono essere gestiti dalle province, dai comuni e dalle unioni montane di comuni a seguito di accordi con la Regione.

Art. 10.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 11.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui all'articolo 1 e agli interventi previsti all'articolo 2 del biennio 2013-2014, stimati rispettivamente in un milione di euro per ciascun anno e iscritti nell'ambito delle rispettive unità previsionali di base (UPB) DB11032 e DB11092 del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 aprile 2013

Roberto Cota

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 265

Disposizioni regionali in materia agricola.

- Presentato dalla Giunta regionale il 31 maggio 2012.
- Assegnato alla III Commissione in sede referente il 5 giugno 2012.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 24 gennaio 2013 con relazione di Angiolino Mastrullo.
- Approvato in Aula il 23 aprile 2013, con emendamento sul testo, con 29 voti favorevoli e 17 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2135 del codice civile è il seguente:

“Art. 2135 (Imprenditore agricolo)

1. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 47 della l.r. 63/1978, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 47. (Sperimentazione agraria, ricerca e servizi di analisi)

[1] Allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, la Regione può attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrativa o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi. La Regione può altresì istituire appositi laboratori per l'effettuazione delle analisi fisiche, chimiche e biologiche dei terreni, degli alimenti zootecnici, dei concimi, degli antiparassitari, e per quanto riguarda ogni altro controllo sulla purezza, sulla germinabilità di sementi e di materiale vivaistico e sulla qualità e sulla genuinità dei prodotti agricoli e forestali.

[2] L'Amministrazione regionale può altresì finanziare studi e ricerche e l'attuazione di programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche, nonché studi e ricerche relative alla utilizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, con particolare riguardo alla loro possibile utilizzazione quale fonte di energia.

[3] Agli adempimenti di cui al presente articolo la Regione può provvedere direttamente o avvalendosi previa convenzione, di istituti scientifici e di analisi dello Stato, dell'Università, nonché dei laboratori di altri enti ed istituzioni particolarmente qualificati.

[4] La Regione può disporre finanziamenti per dotare gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e forestale, nonché Istituzioni a prevalente partecipazione pubblica per la ricerca e la sperimentazione agraria e forestale applicata o per l'attività dimostrativa e divulgativa, di strutture ed attrezzature tecnico scientifiche occorrenti per lo svolgimento delle loro attività.

[5] La Regione può partecipare ad enti aventi finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste con sede nel territorio del Piemonte.

6. Lo Statuto di tali enti, tra l'altro, prevede:

a) la maggioranza negli organi collegiali dei rappresentanti di enti pubblici, nel caso figurino anche privati tra i partecipanti;

b) il presidente eletto tra i rappresentanti designati dagli enti pubblici e dalla Regione;

c) il collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale composto da tre membri designati dai partecipanti; il presidente del collegio è il membro designato dall'ente che versa l'eventuale quota maggioritaria;

d) un numero di rappresentanti negli organi collegiali rapportato alle eventuali quote di partecipazione finanziaria con l'osservanza, comunque, di quanto previsto alla lettera a).

7. Gli enti devono essere costituiti con atto pubblico, avere personalità giuridica e possedere i requisiti organizzativi, tecnici e scientifici necessari per l'espletamento della ricerca applicata.

[8] La partecipazione della Regione, autorizzata dalla presente legge, viene deliberata dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

9. L'intervento finanziario della Regione è determinato annualmente con la legge di bilancio regionale, tenuto conto:

a) del bilancio preventivo e del programma di attività e ricerca;

b) del bilancio consuntivo e del programma di attività e ricerca relativo all'anno precedente;

c) delle eventuali quote di partecipazione finanziaria degli altri partecipanti.

[10] Il programma di attività e ricerca deve essere in armonia con la programmazione regionale e con i programmi degli Enti delegati dalla Regione.

[11] Inoltre la Regione Piemonte può aderire a istituzioni operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e dei servizi di sviluppo, anche aventi sede fuori del territorio piemontese.

[12] In tali istituzioni deve essere assicurata la maggioranza dei rappresentanti di Enti pubblici negli Organi Collegiali, nel caso figurino anche privati tra i partecipanti.

[13] L'adesione viene effettuata dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

[14] I contributi di adesione sono deliberati dalla Giunta Regionale."

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 39/1980, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in applicazione dell'articolo 77, primo comma, lettera d) e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), istituisce un sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio delle uve, dei mosti e dei vini, per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, che favorisce un coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle province ed ai comuni.

[2] Il predetto sistema si attua su tutto il territorio regionale con le modalità e gli strumenti operativi previsti dalla presente legge."

- Il testo dell'articolo 77 del d.p.r. 616/1977 è il seguente:

“Art. 77. (Funzioni delegate)

È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;

b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA;

c) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;

d) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione.

Lo Stato si avvale anche della collaborazione delle regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.”.

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 39/1980, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Vigilanza)

1. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti ed in applicazione del disposto di cui agli articoli 4 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 le province istituiscono il Servizio antisofisticazioni vinicole (SAV), e demandano allo stesso le funzioni previste dagli articoli 5, 10 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di polizia locale).

2. In attuazione delle disposizioni contenute nella legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini), e successive modifiche ed integrazioni, la Regione Piemonte istituisce sistemi di controllo quantitativi nonché qualitativi delle uve provenienti dai vigneti iscritti negli albi di produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate.

3. In ottemperanza delle disposizioni contenute nel reg. (CE) n. 1493/1999, e nelle relative norme di attuazione, la Regione Piemonte adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento degli equilibri produttivi e di mercato.

4. Limitatamente allo svolgimento di detti compiti ed in applicazione delle direttive di volta in volta impartite dalla Regione Piemonte attraverso l'Ufficio regionale di coordinamento di cui all'articolo 4, il personale dei Servizi antisofisticazioni vinicole può agire anche al di fuori del territorio della Provincia di appartenenza.

5. Le Province possono avvalersi della collaborazione dei Comuni, anche mediante apposita nomina da effettuarsi tra il personale dipendente dei Comuni stessi.

6. Restano ferme le attribuzioni in materia di vigilanza assegnate agli organismi dello Stato.”.

- Il testo dell'articolo 4 del d.lgs. 267/2000 è il seguente:

“Art. 4. (Sistema regionale delle autonomie locali)

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della L. 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.”.

- Il testo dell'articolo 20 del d.lgs. 267/2000 è il seguente:

“Art. 20. (Compiti di programmazione)

1. La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 5 della l. 65/1986 è il seguente:

“Art. 5. (Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza)

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del

Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;

b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.”.

- Il testo dell'articolo 10 della l. 65/1986 è il seguente:

“Art. 10. (Trattamento economico del personale di polizia municipale)

1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.

2. Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.

3. L'indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.”.

- Il testo dell'articolo 12 della l. 65/1986 è il seguente:

“Art. 12 (Applicazione ad altri enti locali)

1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

2. È altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.”.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 45 della l.r. 21/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 45. (ConSORZI di irrigazione)

1. A ciascun ambito delimitato ai sensi dell'articolo 44 corrisponde un consorzio di irrigazione territorialmente competente.

2. I consorzi d'irrigazione privi di personalità giuridica possono acquisirla:

a) costituendosi in consorzi di miglioramento fondiario di cui al titolo V, capo II del r.d. 215/1933, con le procedure previste dall'articolo 16 della presente legge;

b) ai sensi dell'articolo 12 del codice civile.

3. Ai consorzi d'irrigazione, istituiti o riconosciuti ai sensi delle norme di cui al titolo V, capo II del r.d. 215/1933, il cui comprensorio sia delimitato ai sensi dell'articolo 44, è riconosciuta la natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico.

4. Fanno parte del consorzio di irrigazione e sono iscritti ad ogni effetto di legge nel catasto consortile i proprietari dei terreni siti nel comprensorio che sono irrigati con le acque consortili o che comunque utilizzando le medesime traggono beneficio dall'attività del consorzio. Ne fanno parte inoltre gli affittuari dei suddetti terreni che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, abbiano ottenuto l'iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza per le spese di esercizio.

5. L'ordinamento dei consorzi di irrigazione è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme contenute nel codice civile e, per i consorzi di miglioramento fondiario, nel r.d. 215/1933.”.

5 bis. Le modifiche dei relativi statuti sono inviate alla Giunta regionale che, verificata la conformità con le disposizioni della presente legge, le approva e ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.”.

- Il testo dell'articolo 51 della l.r. 21/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 51. (Riordino dei consorzi di irrigazione esistenti)

1. La Regione in considerazione dell'elevato numero di piccoli consorzi di irrigazione esistenti, diffusi sul territorio, al fine di rendere più organici gli interventi a favore dell'attività irrigua, incentiva, con le provvidenze di cui all'articolo 52, i consorzi di irrigazione, il cui comprensorio sia delimitato ai sensi dell'articolo 44.

2. I consorzi di irrigazione di cui all'articolo 45, comma 1 possono essere costituiti anche attraverso la fusione di organismi consortili esistenti, ovvero con la formazione di consorzi di secondo grado.

3. Allo stesso scopo la Regione, qualora non si ravvisino le condizioni per realizzare le fusioni, promuove, tenuto conto della realtà esistente, la costituzione, oltre che dei consorzi di irrigazione di cui al comma 1, anche di contenze ai sensi dell'articolo 49.

4. I consorzi di irrigazione esistenti che risultano di estensione troppo limitata per poter economicamente disporre di moderne ed efficienti strutture tecniche ed amministrative, hanno facoltà, qualora ne ravvisino la convenienza economica, di concordare con i consorzi esistenti idoneamente organizzati, indipendentemente dalla localizzazione dei rispettivi comprensori, forme volontarie di collaborazione e di aggregazione.

4 bis. Al fine di favorire il riordino irriguo, anche attraverso l'accorpamento dei comprensori di irrigazione esistenti, e la realizzazione di grandi opere irrigue infrastrutturali sovracomprendoriali

possono costituirsi organismi di coordinamento tra gli enti gestori dei comprensori di irrigazione delimitati ai sensi dell'articolo 44.

5. In mancanza di iniziativa da parte dei consorzi esistenti, allo scopo di acquisire una più efficiente ed organica funzionalità dell'esercizio irriguo, la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63, entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto al comma 2 dell'articolo 44, sentite le Province interessate, presenta proposte alla Giunta regionale per la riorganizzazione dei consorzi di irrigazione, a condizione che sussista l'assenso della maggioranza dei soci che rappresenti almeno la maggioranza della superficie irrigata di ciascun consorzio.

6. Con l'entrata in vigore della presente legge gli esistenti consorzi di miglioramento fondiario che operano su comprensori di antica irrigazione classificati di bonifica e che già dispongono di una separata gestione bonifica e dei relativi organi statutari, sono considerati, a tutti gli effetti, quali consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'articolo 47.”.

Note all'articolo 9

- Il testo dell' articolo 50 del d.lgs 21472005 è il seguente:

"Art. 50. (Servizi fitosanitari regionali).

1. Ogni Servizio fitosanitario regionale nello svolgimento dei compiti affidati dal presente decreto in particolare cura l'esercizio delle seguenti competenze:

a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;

b) il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto;

c) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;

d) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;

e) l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

f) l'effettuazione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;

g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

h) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;

i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

l) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

l-bis) l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione (86);

l-ter) l'elaborazione di disciplinari di difesa integrata, al fine di migliorare lo stato fitosanitario e la qualità delle produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute (87);

l-quater) l'elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle specie nocive (88);

- m) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;
- n) la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi, regolamentati o non, precedentemente non presenti nel territorio di propria competenza;
- o) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;
- p) la predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio di competenza o su singole colture da inviare al Servizio fitosanitario centrale secondo i termini da questo fissati;
- q) la tenuta dei registri previsti dal presente decreto;
- r) l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi unicamente di personale qualificato di cui all'articolo 34.

2-bis. È fatto obbligo alle Regioni e alle Province autonome comunicare al Servizio fitosanitario centrale le Strutture e i Responsabili regionali individuati per le finalità di cui al presente decreto. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 60 giorni dall'avvenimento.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i Servizi fitosanitari regionali si avvalgono di personale qualificato, identificato nella figura dell'«Ispettore fitosanitario».

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è il seguente:
 “Art. 107 (ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
 9.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 115/91;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.”.

- Il testo dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è il seguente:
"Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

C 115/92 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.5.2008

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DB11032 (Agricoltura sviluppo agro-industriale e distrettuale Titolo 2: spese in conto capitale)

DB11092 (Agricoltura. Calamità naturali e gestione dei rischi in agricoltura, uso del territorio rurale
- Titolo 2: spese in conto capitale)